

**TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1867**

**PRESIDENZA CASATI.**

**Sommario.** — *Congedo.* — *Sunto di petizione.* — *Annunzio della morte del Senatore vescovo di Mantova, Monsignor Corti.* — *Parole di compianto del Senatore Arrivabene.* — *Seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento del Notariato.* — *Dichiarazioni del Senatore Chiesi.* — *Obbiezioni del Guardasigilli all'emendamento Miraglia.* — *Risposta del Senatore Miraglia.* — *Proposta del Senatore Conforti.* — *Ritiro dell'emendamento Miraglia.* — *Incidente sulla discussione.* — *Parlano i Senatori Leopardi, Anari prof. e Lanzilli.* — *Ritiro dell'emendamento Lanzilli.* — *Approvazione dell'art. 43.* — *Emendamento del Senatore Miraglia al 1 comma dell'art. 44 accettato dalla Commissione e dal Guardasigilli.* — *Osservazioni del Relatore circa l'emendamento Miraglia.* — *Osservazioni del Guardasigilli al secondo comma dell'articolo 44.* — *Adezione del Senatore Miraglia al progetto della Commissione.* — *Proposta suppressiva del Senatore Lanzilli dell'articolo intero.* — *Dichiarazioni del Relatore e del Guardasigilli.* — *Approvazione dell'articolo 44.* — *Osservazione del Senatore Miraglia cui risponde il Senatore Conforti.* — *Approvazione degli articoli 45 e 46 per parti e per intero.* — *Articolo addizionale del Senatore Lanzilli non appoggiata.* — *Emendamento del Senatore Miraglia al n. 2 dell'articolo 47, combattuto dal Guardasigilli e dal Relatore.* — *Ritiro dell'emendamento.* — *Emendamento del Senatore Miraglia al n. 3 oppugnato dal Relatore.* — *Proposta suppressiva del Senatore Chiesi al n. 4.* — *Osservazioni del Guardasigilli e dei Senatori Lausi e Gallotti.* — *Obbiezioni del Relatore e del Senatore Conforti.* — *Reiezione della proposta Chiesi e approvazione dell'articolo.* — *Comunicazione del Presidente.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro Guardasigilli.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente che è approvato.

Il Senatore **Roncalli Vincenzo**, domanda il congedo di un mese che gli viene accordato.

Si legge quindi il seguente sunto di petizione N. 4152. Il Consiglio Municipale di Parabita (Terra d'Otranto) fa istanza al Senato perchè venga sollecitamente approvato il progetto di legge sull'affrancamento delle decime feudali nelle provincie Napolitane e Siciliane.

**Presidente.** Testè ho ricevuto un doloroso telegramma che annunzia la morte improvvisa, questa mattina avvenuta, del nostro Collega il vescovo di Mantova, **Monsignor Corti**. Era uomo di grandi virtù, scienziato, e di una pietà veramente esemplare. Egli aveva 72 anni. Nativo di Pomerio nelle vicinanze di Erba, provincia di Como diocesi di Milano. Ascrittosi nella sua prima gioventù al clero milanese, fu sempre adoperato prima come coadiutore poi come curato nella parrocchia importantissima della Metropolitana; fatto Prevosto di Besana venne finalmente nominato vescovo di Mantova, se non erro nel 1846. In tutte

queste cariche da lui coperte, diede esempio luminoso di zelo, di carità e di operosità.

Fu poscia nominato Senatore; ma le sue occupazioni diocesane non gli permisero di venire a sedersi, com'era suo desiderio, nel nostro Consesso.

Mi stringeva a lui un legame d'amicizia sino dalla prima gioventù. È questa una perdita sentita con vero dolore da tutti quelli che lo conoscevano, da tutti quelli che ne sentivano la benefica influenza; e la è altresì per l'episcopato, giacchè sarebbe desiderabile che tutte le sedi fossero coperte da uomini pari al vescovo di Mantova.

**Senatore Arrivabene.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Arrivabene.** L'onorevole Presidente non sarà sorpreso se io mi prendo la libertà di chiedere la parola; ma essendo io Mantovano e legato di amicizia e di affezione al defunto mio Collega, mi trovo in obbligo di esprimere qualche parola di dolore e di condoglianza.

Egli si è trovato nella sua posizione in circostanze difficilissime, e seppe sempre superarle con esemplare saviezza.

Io non istarò ora a narrare i particolari della sua vita, chè non sarebbe il momento opportuno.

«Credo però dover ricordare il seguente fatto. Allorchè, sono ormai più di due anni, giunse in Mantova il Commissario Regio, il Vescovo gli andò incontro alla stazione, e quando salì in carrozza per partire, la popolazione astante gridò: « Viva il nostro Vescovo. » Sarebbe, certo, cosa desiderabile, che tutti i suoi pari, ricevessero simili prove di simpatia. Non dirò di più, perchè questa nuova mia giunta improvvisa e naturalmente mi ha troppo commosso, perchè io non possa aggiungere ora altra parola.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
SULL'ORDINAMENTO DEL NOTARIATO.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione della Legge pel riordinamento del Notariato, e particolarmente sull'articolo 43.

Su questo articolo, vi è un emendamento dell'onorevole Senatore Miraglia, il quale lo ha surrogato con quest'altro che leggo. Il primo comma dell'articolo 43 rimarrebbe tal quale. Il secondo comma sarebbe così modificato dal Senatore Miraglia: « Possono però gli stranieri far rogare l'atto in lingua straniera; semprechè questa sia conosciuta dal Notaro e dai testimoni. In tal caso deve porsi di fronte all'originale la traduzione in lingua italiana, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti come è stabilito nell'articolo 41. »

Prima di aprire la discussione su questo emendamento, do la parola al signor Senatore Chiesi che l'ha domandata per fare una semplice dichiarazione.

Senatore Chiesi. Ieri io ebbi l'onore di proporre la soppressione dell'aggiunta fatta dalla Commissione all'art. 43.

Io insisto nella mia proposta; ma sento il debito di dichiarare che le gravi parole proferite ieri dall'onorevole Senatore Sclopis nel suo eloquente discorso mi hanno fatto una grande impressione. Io mi associo con tutto l'animo agli elogi ben meritati che egli ha fatto degli abitanti della patriottica valle d'Aosta, i quali non hanno mai smentito, né nei tempi passati né nei presenti, ciò che scrisse di loro il nostro Collega il Senatore Ricotti nella sua Istoria della Monarchia Piemontese: *La patria è sacra per essi.*

Ma, o Signori, è d'uopo rassegnarsi ad una necessità di fatto. È un fatto messo ieri in rilievo dall'onorevole Senatore Sclopis che nello stato attuale delle cose è impossibile per ora di potere adottare per gli abitanti di quella valle l'uso della lingua italiana negli atti notarili; e per ciò io dichiaro che, senza rinunciare alla soppressione da me proposta della seconda parte dell'art. 43, non ho alcuna difficoltà di approvare la proposta ieri annunciata dall'onorevole Commissione, da inserirsi nelle disposizioni transitorie, riguardo agli atti notarili fatti in quelle parti del Regno, dove non si parla la lingua italiana.

Ho fatto questa dichiarazione a scanso anche di

equivoci, che potessero nascere sulla interpretazione della mia proposta.

Presidente. Il signor Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Non, crederò il Senato, anzi dirò meglio, non tema che io voglia fare un discorso per averlo ieri sera pregato di rimandare, ad oggi la votazione dell'articolo, sul quale tanto dottamente ed eloquentemente si discusse.

Farò pochissime osservazioni, pur sostenendo l'articolo tal quale è stato formulato nel Progetto ministeriale e quindi adottato dalla Commissione.

Io credo che quest'articolo, senza l'eccezione che si contiene nel secondo comma, non avrebbe avuto ragione di essere, ma l'eccezione era giusto che fosse proclamata.

Pure, contro quest'articolo, hanno parlato, alcuni in un senso, altri in un senso perfettamente opposto. Chi ha trovato che l'eccezione contenuta nel comma fosse troppo restrittiva, chi l'ha trovata troppo ampia.

Ebbene, diceva l'oratore della Commissione, fra questi due estremi bisogna convenire che la Commissione, ed il Ministero sono nel mezzo, perchè hanno tenuto conto di quello che è strettamente necessario.

Difatti, il non consentire che una stipulazione nei casi eccezionali indicati possa farsi altrimenti che in lingua italiana significa dar dei vantaggi, agli stranieri, e non presentare loro il mezzo come esercitarli.

Ben rispose l'onorevole Relatore della Commissione quando disse, che il progresso e la civiltà, che le strade ferrate ed i telegrafi, e più di tutto, giusta le parole dell'onorevole Senatore Musio, l'articolo 3 del Codice civile, che dà tutti i diritti civili agli stranieri, ci mettono nell'obbligo di compilare una legge sul Notariato, tale da provvedere, che coloro che non conoscono la lingua italiana, possano stipulare un atto in altra lingua, purchè nota al Notaro ed ai testimoni, salvo però a mettere, a fianco all'atto stesso, la traduzione in lingua italiana.

Ma l'onorevole Senatore Miraglia voleva qualche cosa di più, voleva colla sua eccezione distruggere il principio generale, perchè ove si osservi il suo emendamento proposto nella tornata d'ieri, si scorderà che non è per poco differente dall'articolo, come egli affermava del Progetto ministeriale e della Commissione, ma lo distrugge da capo a fondo, dando incondizionatamente alle parti la facoltà di fare atti in lingua straniera, quando il Notaro e i testimoni la conoscessero.

Così vede bene il signor Senatore Miraglia, che egli viene in certo modo a distruggere il principio sancito pel primo comma dell'articolo medesimo, che gli atti notarili debbono essere scritti in lingua italiana. Né le ragioni, sulle quali il Senatore Miraglia si appoggia per sostenere il suo assunto, nell'animo mio hanno fatto alcuna impressione, perchè se è vero che quando fu discusso l'ordinamento giudiziario nella Commissione di cui egli fece meritamente parte, la maggio-

ranza credette di non introdurre un articolo, col quale fosse stabilita l'italiana come lingua ufficiale, per me credo che ciò non fu altrimenti per dar facoltà a chiunque di fare atti in lingua non italiana. Io credo invece che non si dovette introdurre questo articolo perchè era perfettamente inutile, non potendosi ammettere che alcuno avrebbe creduto, che un tribunale italiano potesse fare una sentenza in lingua straniera, o che avremmo mai a fare un giudizio in lingua inglese, sol perchè giudici e testimoni e l'accusato la conoscessero. Vi era anche un'altra ragione, cioè l'esservi già una legge che stabiliva la lingua italiana come lingua ufficiale.

Rammentiamoci un fatto che è passato già da qualche anno. Nelle antiche provincie, giusta la legge del 1854, gli atti, i decreti, i codici, i regolamenti, le leggi tutte si facevano in doppia lingua, cioè in lingua italiana, e per quelle provincie nelle quali si parlava la lingua francese, vi era la necessità di pubblicarli anche in francese, e la pubblicazione degli atti governativi contemporaneamente aveva luogo in lingua italiana e francese.

Si procedette così fino al 1859, quando si cominciò a cambiare questo sistema, perchè il Conte di Cavour che era Ministro degli Esteri, unitamente al Guardasigilli di quell'epoca, che sono lieto di vedere in Senato e tra i componenti della Commissione (intendo parlare dell'onorevole Senatore De Foresta) provocò un Decreto con cui fu stabilito che i decreti, le leggi e i regolamenti non si dovessero per l'avvenire relativamente alle provincie annesse (che erano la Lombardia per quel momento,) pubblicare in altra lingua se non che in lingua italiana. In seguito fu sanzionata la legge 21 aprile 1861, la quale ha stabilito il modo della pubblicazione di tutti gli atti del Governo e da quell'epoca in poi, non altrimenti si pubblicano in tutte le parti d'Italia, se non in lingua italiana. E quello che è importante è, che nella legge 21 aprile 1861 votata dal Parlamento si tenne conto precisamente dell'articolo 4 della legge 1854, e si citò espressamente per dichiarare che veniva abrogato: sicchè anche in quelle provincie dove si pubblicavano gli atti in lingua francese, non si pubblicano ora che in italiano. Vi è senza dubbio in alcune provincie una condizione eccezionale, di cui bisogna tener molto conto, ed io non meno del Senatore Sclopis e del Senatore Chiesi me ne preoccupò, e perciò ho già dichiarato in altra tornata che accettava, e prendeva nella massima considerazione l'articolo che si vuol aggiungere nelle disposizioni transitorie; ma ciò non toglie che la lingua ufficiale in Italia, altra non sia, se non la lingua italiana.

Tutti oramai, o Signori, stimano che la propria lingua bisogna tenerla in conto, che bisogna trovar modo che questa lingua si estenda e si diffonda anche nelle altre nazioni il più che sia possibile; perchè al certo, se noi potessimo arrivare a far comprendere la nostra

lingua anche nelle altre parti del mondo, ciò tornerrebbe di grandissimo vantaggio per l'Italia.

Quindi tutto ciò che tende ad ostacolare questo sviluppo, a senso mio, lo dico francamente, non deve essere accettato.

Guardiamo quello che ha fatto una Nazione poco da noi lontana. Prima della cessione di Nizza, tutti gli atti giuridici, tutti gli atti notarili si facevano colà in lingua italiana: dopo 15 giorni dell'annessione, si è stati obbligati a farli in lingua francese, ed i Procuratori e gli Avvocati furono costretti pure a fare i loro atti in francese.

Io non dico che noi dovessimo fare altrettanto, ma almeno facciamo che tutti gli atti in Italia siano scritti in lingua italiana. Io non voglio entrare in altre considerazioni, ma credo che questo principio sia giustissimo, e che la proposta fatta dall'onorevole Senatore Miraglia tenderebbe ad allontanarcene, ammettendo che ci siano anche degli Italiani, i quali per capriccio o per poco piacere di fare un atto in italiano possono volerlo scrivere in altra lingua.

Quindi io credo che l'articolo quale fu proposto dalla Commissione debba essere accettato dal Senato. Ora la proposta fatta dall'onorevole Senatore Miraglia in fine riduce moltissimo il senso del suo emendamento, ed io ne sono lieto, ma anche non troverei una ragione per cui non dovesse essere approvato dal Senato l'articolo nel modo in cui ora è redatto.

Qual'è la ragione che il Senatore Miraglia addurrebbe perchè gli stranieri fossero ammessi a rogare l'atto in lingua straniera, senza mettere la condizione che noi abbiamo messa, cioè quante volte non conoscano la lingua italiana?

Gli stranieri conoscono, o non conoscono la lingua italiana: or se la conoscono, io non so perchè debbano fare l'atto in lingua straniera, e non in lingua italiana.

Mi si potrebbe dire, che potrebbe esser talora necessario scrivere un atto in una determinata lingua. Ebbene, se ne faccia la traduzione, la quale non è vietata, ma si scriva in italiano.

Noi siamo generosi nel fare per gli stranieri un'eccezione, pel caso in cui non conoscano l'italiano, e non so se noi Italiani andando in Francia, in Inghilterra, in Germania ci concederebbero di fare degli atti in lingua italiana, anche con quella condizione che noi abbiamo messa.

Ma quando gli stranieri conoscano la lingua italiana, o deve essere per una vana suscettibilità, o per capriccio il non volerla usare, ed io non potrei mai accettare una proposta, la quale potesse blandire l'una e l'altro.

Lo straniero ha tutte le guarentigie e tutti i mezzi possibili di stipulare nella sua lingua qualunque atto quando non conosca la lingua italiana, ma quando la conosca, bisogna che si sottometta come tutti gli italiani alla legge del paese.

Dirò ora un motto in risposta alle eloquenti parole dell'onorevole Senatore Sclopis.

Io non ebbi la fortuna che le mie parole d'accettazione dell'articolo di aggiunta presentato dal Relatore della Commissione per il circondario d'Aosta fossero state dall'onorevole Senatore ascoltate. Per me io non ho fatto altro che rimandare l'approvazione, o per dir meglio la discussione di quell'articolo alle disposizioni transitorie.

Per verità, se da un lato io desidero che in quella provincia non accadano perturbazioni, e che fino ad un certo punto le sue tradizioni siano rispettate, da un'altra parte converrà meco l'onorevole Senatore Sclopis, che bisogna pur trovar modo di insinuare in quella provincia (a poco a poco, se si vuole, e con tutta la prudenza ed i buoni temperamenti possibili) il sistema che gli atti tutti e notarili, e giuridici, ed amministrativi, si facciano in lingua italiana.

Ora, se in questo stesso articolo che fa parte del corpo della legge, noi venissimo a fondere l'articolo aggiunto dalla Commissione (il quale il Ministero non combatte, no, ma vuole solo sia unito nel Capitolo delle disposizioni transitorie) noi verremmo, senza saperne il perchè, a fare una ferita alla legge medesima. Perciò io credo che si debba tener fermo a che quest'articolo non sia qui posto, come credo che quella patriottica e generosa provincia farà ogni sforzo per porsi anch'essa nella via normale e rientrare, direi quasi, nei confini del diritto comune. E questo è anche il motivo per cui io insisto per imprimere a quest'articolo il carattere di transitorio, vale a dire per considerarlo sin d'ora destinato, un giorno o l'altro, cioè quando la prudenza e le convenienze lo suggeriranno, a cessare di aver forza.

Io quindi pregherei l'onorevole Senatore Sclopis, sebbene per verità egli non abbia fatto una proposta formale, ad acconsentire egli pure, come già ho pregato il Senato, a che di quest'articolo aggiunto dalla Commissione si parlasse quando si discuteranno le disposizioni transitorie.

Contemporaneamente io prego il Senato a respingere tutti gli emendamenti i quali sono stati presentati, e votare l'articolo in discussione quale venne proposto dalla Commissione.

**Presidente.** Ora domanderò al Senato se è appoggiato l'emendamento del Senatore Miraglia.

In sostituzione del secondo comma dell'articolo 43 il Senatore Miraglia, propone il seguente emendamento:

« Possono però gli stranieri far rogare l'atto in lingua straniera, semprechè questa sia conosciuta dal Notaro e dai testimoni. In tal caso deve farsi di fronte all'originale, la traduzione in lingua italiana; e l'uno e l'altra saranno sottoscritti come è stabilito all'articolo 41.

Chi appoggia questo emendamento, voglia sorgere. (Appoggiato.)

« La parola spetta al Signor Senatore Miraglia. Senatore Miraglia. Dunque l'onorevole Signor Ministro Guardasigilli mi ricordava gli antecedenti delle legislazioni sulla lingua ufficiale. Ricordava che dopo la legge votata dal Parlamento, di esser, cioè, la lingua italiana, la lingua ufficiale degli atti della pubblica autorità, non si stimò opportuno di farne espressa menzione nella legge organica giudiziaria.

Allora io domando: se per regola generale...

« Senatore Conforti. Domando la parola. Senatore Miraglia. « La lingua italiana è la lingua ufficiale per tutti gli atti che emanano dalla pubblica autorità, perchè farne parola nella legge sul notariato? I Notai, che hanno la nomina per Decreto Regio, sono certamente ufficiali pubblici che imprimono agli atti che stipulano, l'autenticità.

Se dunque sta la regola generale, allora parmi che questo articolo dovrebbe esser soppresso.

In Francia vi è pure la regola generale che la lingua francese è la lingua ufficiale negli atti pubblici, e ciò non pertanto nella legge sul notariato si parla della lingua ufficiale degli atti notarili, e gli scrittori ancora disputano sulla nullità degli atti notarili non scritti in lingua francese.

In Napoli, per disposizioni legislative era scritto che la lingua italiana, era la lingua ufficiale per gli atti che emanavano dalla pubblica autorità; eppure la legge sul notariato nell'articolo 12 espressamente sancì che per tutti gli atti innanzi ai notai, la lingua ufficiale era l'italiana; e siccome dubitavasi tra i giuristi che ciò fosse a pena di nullità, allora di proposito non si volle pronunziare la pena di nullità.

Non mi sembra dunque che la proposta che aveva avuto l'onore di rassegnare al Senato, che bisognava cioè stabilire nella legge sul notariato che gli atti dei notari dovessero esser scritti in lingua italiana fosse poi tanto strana. — Questo è il mio convincimento: gli atti che emanano dalla pubblica autorità in Italia debbono esser scritti in lingua italiana; ma l'articolo in discussione ammette la lingua straniera dunque la questione sta in ciò: se si permetto agli stranieri, i quali non conoscono la lingua italiana di poter distendere l'atto in lingua straniera, perchè a questi non si darà la medesima facoltà quante volte conoscoranno la lingua italiana? Naturalmente gli stranieri credono più conveniente ai loro interessi l'adoperare la propria lingua, anzichè considerare l'atto come una traduzione, perchè spesso avviene che le traduzioni non sono perfettamente conformi all'originale; ond'è che o non bisognerebbe che negli atti pubblici si potesse dagli stranieri stipulare in lingua straniera; o quando si conviene, che questi possono stipulare in lingua straniera, conosciuta dai notari e dai testimoni; io credo che questa facoltà si debba accordare anche alle parti, non ostante che conoscano la lingua italiana. D'altronde chi sarà il giudice che potrà sentenziare, per dirsi nullo un atto, se lo straniero conosceva real-

mente la lingua italiana? Basta parlare per pratica una lingua, per dedarne che fosse realmente conosciuta.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Non credo che la Commissione accetti lo emendamento del Senatore Miraglia; le osservazioni dell'onorevole Ministro a me sembrano assai gravi; noi dobbiamo fare il possibile, perchè la lingua italiana sia predominante, e non possiamo lasciare all'arbitrio delle parti che gli atti siano rogati in francese, o in tedesco, o in arabo. Perciò, io crederei che si potesse portare una modificazione all'articolo 43, e propriamente al secondo capoverso, concepito così: *Quando le parti non conoscano la lingua italiana, l'atto può essere rogato in lingua straniera.*

Ora io domando: chi è il giudice che deve sapere se la lingua italiana, è conosciuta o non conosciuta? sarà un giudizio di fatto del Notaro; il Notaro, noi lo costituiamo come giudice in fatto di letteratura; parmi che ciò non possa stare, e io propongo di proporre dunque una piccola modificazione che credo possa essere accettata dall'onorevole Senatore Miraglia, e direi così: « Quando però gli stranieri dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l'atto può essere rogato in lingua straniera, sempre quando questa sia conosciuta dal Notaro e dai testimoni », e io credo, dissi, che questa modificazione possa essere accettata da tutti, perchè offre le due principali guarentigie. Uno straniero potrà conoscere la lingua italiana, ne saprà qualche parola, qualche frase, ma il Notaro deve conoscerla in modo da scriverla.

Per conseguenza pregherei l'onorevole Ministro e l'onorevole Miraglia ad accettare questa modificazione.

Presidente. La prego a mandarmi formulato il suo emendamento.

Senatore Conforti. Bisognerebbe che l'onorevole Miraglia ritirasse prima il suo emendamento.

Senatore Miraglia. Finalmente la Commissione è divenuta al mio divisamento, e ringrazio l'onorevole Conforti membro della Commissione di avere in miglior modo espresso lo stesso mio emendamento. Quindi io lo accetto perchè corrisponde al mio, che ritiro.

Senatore Lanzilli. Domando la parola.

Presidente. Ha già parlato due volte in questa questione, e non potrei concederle oltre la parola senza l'assenso del Senato.

Domando al Senato se intende accordare la parola per la terza volta al Senatore Lanzilli.

Chi intende accordare la parola per la terza volta sulla questione medesima al Senatore Lanzilli, si alzi.

(Non è accordata).

Dunque la modificazione al secondo comma dell'articolo 43, che sarebbe concordata fra la Commissione e il signor Ministro, sarebbe questa:

« Quando però gli stranieri dichiarino di non conoscere, ecc. » il rimanente come nel progetto.

Quindi non fa bisogno di domandare, se è appoggiato.

La parola è al Senatore Leopardi.

Senatore Leopardi. Mi perdoni l'onorevolissimo nostro Presidente; ma io credo che il Senato non abbia ben compreso la proposta di accordare o no la parola all'onorevole Senatore Lanzilli. Certamente credo non sia nella sua intenzione che si rifaccia la discussione, ma quando sia per dare schiarimenti su questo nuovo emendamento, mi pare che non si potrebbe negargliela.

Presidente. La questione è sempre la stessa: io ho interrogato il Senato, e nella maggioranza, fosse stata della sua opinione, avrei accordato la parola al signor Senatore Lanzilli; non gliel'ho negata io; ho chiesto al Senato se credeva di accordargliela, come l'ho interpellato tutte le volte che si trattò di accordare la parola oltre ciò che stabilisce il Regolamento. Il Senato qualche volta l'accorda e qualche volta no; per me il giudizio del Senato è legge.

Senatore Amari prof. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore Amari. Io ho votato per dare la parola al Senatore Lanzilli, non solamente perchè credeva giusto di darle nel caso speciale, ma anche perchè, se male non ricordo, il Regolamento del Senato, che in questo momento non ho sott'occhio, dice che si debba consultare il Senato per dare la parola la terza volta, ma ciò s'intende nella stessa tornata.

Presidente. Nella medesima questione; e me ne appello non solo a ciò che è detto nel Regolamento, ma anche ai miei antecessori che sono presenti.

Senatore Leopardi. Ringrazio l'onorevole Professore Amari di aver fatto eco alla mia proposta. Credo, anch'io che il Regolamento parli di due o tre volte, nella medesima tornata; ma nella tornata d'oggi l'onorevole Senatore Lanzilli non ha mai parlato; e poi, ripeto, che v'è ora una modificazione, proposta dalla stessa Commissione, che è quella che si mette ai voti; e quando un articolo è modificato, non è parmi parlare per la terza volta sullo stesso soggetto, ma sopra un soggetto nuovo che sorge; quindi, mi rimetto alla giustizia del Senato.

Senatore Lanzilli. Domando la parola.

Presidente. Su questo incidente?

Senatore Lanzilli. Su questo incidente, Signor Presidente; comunque la mia coscienza ripugnasse a credere che per avere io la parola, avessi bisogno in questa circostanza di implorare dal Senato una deliberazione, ho ceduto e non mi sono affatto opposto alla proposta del signor Presidente. Ma poichè veggio che io godo un privilegio diverso dagli altri Senatori, rinuncio alla parola, ringraziando però quelli che per la dignità di Senatori, hanno preso non la mia parte, ma quella comune a tutti.

Presidente. Per rispondere alle osservazioni degli onorevoli Senatori Leopardi ed Amari, non farò che leggere l'ultimo comma dell'articolo 35 del nostro Regolamento che è così concepito: « Nessuno può par-

lare più di due volte, sulla medesima questione, se pure il Senato non vi acconsenta con voto formale. »  
Dunque io credo di aver adempiuto al mio dovere, esplorando il voto del Senato. Il voto fu per non accordare la parola, ed io non posso fare diversamente da quella che mi indica il nostro Regolamento.

Senatore Lanzilli. Se potessi aver la parola, io la domanderei adesso.

Presidente. Vuole forse che io faccia tornare il Senato sopra una determinazione già presa?

Senatore Lanzilli. Io credevo di poter parlare sul nuovo emendamento proposto dall'onorevole Conforti, al quale si è uniformato anche l'onorevole Senatore Miraglia, senza bisogno di una deliberazione del Senato.

Presidente. Ella credeva aver il diritto di parlare; perchè riteneva questa una nuova questione; ma mi pare che si tratti della questione di usare la lingua straniera in atto notarile; che si discuta poi se sia facoltativo quest'uso a tutti, a molti, o a pochi, non fa che la questione non sia sempre la stessa.

Tuttavia posso interrogare il Senato in proposito: chi crede che la questione sia diversa, voglia alzarsi.

(È risposto negativamente).

Continuando ora la questione sull'emendamento proposto dalla Commissione ed accettato dal signor Ministro, lo rileggerò per metterlo ai voti.

(Vedi sopra).

Senatore Chiesi. Domando la parola sull'ordine della votazione.

Presidente. Resta ancora a deliberare sull'emendamento del Senatore Lanzilli, secondo il quale verrebbe modificato l'emendamento or ora letto, inserendo dopo le parole *in lingua straniera* le parole *ma parlino tutti la stessa lingua straniera*.

Senatore Lanzilli. Io ritiro questo emendamento perchè dopo le spiegazioni ricevute dall'onorevole Commissione non lo credo più necessario, in quantochè non può nascere più dubbio, anzi ogni dubbio è sparito.

Presidente. Ha la parola il Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. L'emendamento dell'onorevole Senatore Miraglia è scomparso, perchè egli lo ha ritirato;

dopo è venuta in campo la proposta fatta dall'onorevole Senatore Conforti a nome della Commissione, accettata anche dall'onorevole signor Ministro, e l'onorevole signor Presidente ha già dichiarato, che la seconda parte dell'articolo 43 viene oggi ripresentata

dalla Commissione tale e quale è stata modificata dall'onorevole Senatore Conforti. Dunque scompare ogni emendamento alla seconda parte dell'art. 43, e per conseguenza siamo nel caso di dover passare addirittura

alla votazione dell'articolo 43 nei termini, in cui ce lo presenta oggi la Commissione. E siccome io ho proposta la soppressione della seconda parte di quest'articolo 43,

così domando che sia votato per divisione.

Presidente. Questo s'intende, metto dunque ai voti il primo comma così concepito:

« Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Dopo viene il secondo comma, del quale il Senatore Chiesi domanda la soppressione, modificato nei seguenti termini:

« Quando però gli stranieri dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l'atto può essere rogato in lingua straniera, semprechè questa sia conosciuta dai testimoni e dal Notaro. In tal caso deve porsi di fronte all'originale la traduzione in lingua italiana, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti come è stabilito nell'articolo 41. »

(Approvato).

Metto ai voti l'articolo intero.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 41. Quantunque il Notaro non conosca la lingua straniera, l'atto può tuttavia esser ricevuto col l'intervento di un interprete che sarà nominato dal Pretore del mandamento. »

L'interprete deve avere i requisiti necessari per esser testimone, o non può essere scelto tra i testimoni e i fidejacenti. Egli deve prestare giuramento davanti al Notaro, di fedelmente adempire il suo ufficio, e di ciò sarà fatta menzione nell'atto. »

« Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all'atto dovranno conoscere la lingua straniera. Se sanno e possono sottoscrivere basterà che uno solo dei testimoni, oltre l'interprete, conosca la lingua straniera. »

« L'atto sarà scritto in lingua italiana, ma di fronte all'originale dovrà porsi anco la traduzione nella lingua straniera da farsi dall'interprete, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti com'è detto nell'articolo 41. L'interprete pure dovrà sottoscrivere alla fine e nel margine d'ogni foglio, tanto l'originale come la traduzione. »

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. L'ultimo comma dell'art. 41 riguardante il caso che l'atto si debba estendere in lingua straniera, richiede l'intervento di un interprete che sarà nominato dal Pretore del mandamento.

In Napoli nel 28 giugno 1832 si pubblicò, dopo profondi studii fatti da uomini illustri un Regio Decreto; appunto per regolare il modo, col quale l'interprete debba intervenire negli atti; perchè questo era un vuoto nella legislazione del 1810, e si disse, che l'interprete non dovesse essere nominato dal Magistrato, ma dalle parti che contrattavano.

Io desidererei in via d'emendamento, che si togliesse di mezzo l'intervento del Pretore. Il Pretore nomina l'interprete negli atti di giustizia contenziosa. Per esempio: il Codice di procedura civile provvede al caso in cui si dovesse nominare l'interprete, perchè

quegli che deve subire l'interrogatorio, non ha l'organo dell'udito.

Allora l'interprete deve essere giudiziario, nè potrebbe essere nominato da uno dei litiganti, perchè potrebbe essere lesa l'interesse dell'altro.

Ma negli atti volontari, chi è migliore giudice della capacità dell'interprete e della volontà delle parti, e dell'accordo delle parti, se non le parti stesse? Poichè se vi fosse disaccordo, non vi potrebbe esser convenzione. A me sembra dunque cosa più conveniente che l'interprete debba essere nominato dalle parti.

Mi pare poi che dopo l'emendamento votato, non starebbe più bene la dizione dell'articolo « *quantunque il Notaro* » ma si dovrebbe dire *quando il Notaro* ecc.

In conseguenza propongo un emendamento al 1° comma dell'articolo 41 nei seguenti termini;

« Quando il Notaro non conosca la lingua straniera, l'atto dovrà essere ricevuto con l'intervento dell'interprete che sarà scelto dalle parti contraenti. »

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** In quanto a me non avrei nessuna difficoltà d'accettare l'una e l'altra proposta fatta dall'onorevole Senatore Miraglia; e credo che la Commissione venga nello stesso divisamento.

Nel progetto ministeriale quella parola poteva stare, perchè l'articolo non era diviso, ma convengo coll'onorevole Senatore Miraglia che una volta che si è diviso l'articolo, bisogna dire *quando* invece di *quantunque*.

In quanto poi alla proposta che l'interprete sia scelto dalle parti, trovo anch'io che sarà forse meglio che la cosa proceda in questa guisa, anzichè sia nominato dal Pretore. L'idea di farlo nominare dal Pretore era precisamente per dare maggiore autorità all'atto, ma qui veramente trattasi di un fatto privato, e però come le parti si scelgono i Notari, possono anche scegliersi l'interprete. Quindi crederei che il Senato debba accettare questo emendamento.

**Senatore Poggi, Relatore.** La Commissione accetta la modificazione proposta dall'onorevole Senatore Miraglia, solamente varierebbe alcune parole di poca conseguenza, ed invece di dire *l'atto dovrà essere ricevuto* direbbe *l'atto potrà essere ricevuto* ecc.

**Presidente.** Il Senatore Miraglia accetta questa variante?

**Senatore Miraglia.** L'accetto.

**Senatore Poggi, Relatore.** Giacchè ho la parola, io debbo fare una semplice dichiarazione in quale va in verità a rispondere in parte alle osservazioni, fatte ieri dall'onorevole Lanzilli in proposito dell'articolo 43, ma che più specialmente si riferivano all'art. 44.

Nella Commissione vi fu una minoranza rispetto al sistema tutto nuovo introdotto dall'art. 44 e dai successivi, che permettono di fare atti per mezzo dell'interprete.

La minoranza si compone di due, la maggioranza di quattro. La minoranza non intende di ritornare sulle ragioni addotte a sostegno della sua opinione, nè di riproporre la questione al Senato; solo crede di dover osservare, che quello che si è detto nella Relazione, sarà purtroppo una verità, vale a dire che l'atto autentico che verrà a stipularsi in ordine a codesto nuovo sistema, sarà un atto di un'indole diversa dagli atti ordinari, non sarà un atto autentico completo, ma sarà d'un genere tutto speciale e produttivo di minori effetti giuridici. Imperocchè il Notaro che è quello che attribuisce all'atto la pubblica fede, alle cui dichiarazioni si deve credere sino all'iscrizione in falso, in questo atto manterrà la sua autenticità in ciò che l'interprete avrà detto a lui, ed in questo senso le dichiarazioni che il Notaro attesterà essere state fatte a lui dall'interprete avranno pienissima fede; ma noi rapporti poi fra le parti e l'interprete, le cose stanno in termini diversi.

Comunque l'interprete possa essere persona autorevole, comunque i testimoni siano conoscitori della lingua, od amendue, od uno solo, (perchè la seconda parte dell'articolo provvede a questo caso,) non pertanto se le parti, od una di esse, impugnano di avere espresso le loro volontà nella forma e nei termini in cui l'interprete l'ha riferite per mezzo di traduzione al Notaro, quest'interprete non potrà mai avere l'autorità del Notaro, perchè non è Notaro, e non ha ricevuto dalla legge alcuna potestà di esser creduto al pari di esso; sicchè in questa parte l'atto sarà alquanto claudicante, sarà un atto di un genere che potrà dar luogo a qualche disputa, e la cui maggiore o minore efficacia dipenderà dal modo con cui sarà ricevuto ed accettato nei paesi stranieri, nei quali probabilmente dovrà avere la sua esecuzione.

Ma, ripeto, la minoranza non intende ritornare sulla questione quantunque sia persuasa, che molte delle osservazioni fatte ieri dall'onorevole Lanzilli su questo argomento siano di grave peso.

**Presidente.** Dunque l'emendamento sarebbe così modificato « Qualora il Notaro non conosca la lingua straniera, l'atto potrà tuttavia essere ricevuto coll'intervento di un interprete scelto dalle parti contraenti. »

**Senatore Miraglia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Miraglia.** A me pare che per togliere ogni dubbio in questo articolo, convenga sostituire la parola *dovrà* a quella di *potrà*. Non deve essere facoltativo l'intervento dell'interprete, ma d'obbligo, perchè è parte essenziale dell'atto, il quale diversamente non riuscirebbe efficace. Io quindi pregherei il signor Relatore a vedere se non sia prudente valersi della parola *dovrà* che era scritta nel mio emendamento.

**Ministro Guardasigilli.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro Guardasigilli.** Anche dopo queste osservazioni del Senatore Miraglia io credo che l'articolo 44

sia ben compilato così come si legge adesso. Che cosa si dice in questo articolo?

In sostanza si dice che quantunque il Notaro non conosca la lingua straniera, l'atto può tuttavia essere ricevuto, val quanto dire che si consente che si faccia l'atto, ma poi si aggiunge: *coll'intervento di un interprete.*

È naturale adunque che la prima proposizione, *può ricevere*, è sottoposta all'inevitabile condizione dell'interprete, fuori della quale il Notaio non può ricevere. Ciò significa che l'intervento dell'interprete non è facoltativo, ma necessario. Parmi quindi chiaro che anche lasciando l'articolo tal quale è, non possa la cosa intendersi diversamente da quel che vorrebbe dire il Senatore Miraglia. Lo pregherei perciò, se questa mia dichiarazione lo soddisfa, a non più insistere sul cambiamento della parola *potrà* in *dovrà*.

Senatore Miraglia. Dichiaro che l'osservazione e la spiegazione del signor Ministro mi soddisfa pienamente.

Presidente. Metterò ai voti questo emendamento concordato tra la Commissione ed il Ministero che rileggerò.

(Vedi sopra).

Essendo ricevuto dal signor Ministro e dalla Commissione fa parte del testo.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Ho domandata la parola perchè per verità vorrei proporre la soppressione del secondo comma dell'articolo, e in ciò mi accosterò in certa guisa all'opinione della minoranza della Commissione, malgrado che il Relatore abbia creduto nella sua Relazione che io me ne fossi distaccato moltissimo.

Io ho accettato il principio che era già nel progetto di legge presentato dal Ministero relativamente all'interprete, e sono lieto che questo principio sia stato poi adottato dalla grande maggioranza della Commissione.

L'osservazione che l'atto abbia o no minore efficacia, per me non sembra troppo grave, ma in ciò siccome la minoranza della Commissione ha creduto di non tornare su questa discussione, anche io certamente mi cheterò. La Commissione sembra che non abbia volontà di parlarne e la stessa minoranza credo che finirà per adottare e votare l'articolo, come dalla maggioranza fu combinato; ma tengo a che il secondo comma, dove si dice che solamente quando le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all'atto, dovranno conoscere la lingua straniera sia soppresso.

Per me il principio del progetto ministeriale è questo: che i testimoni debbono sempre conoscere la lingua straniera.

Il Relatore della Commissione ha detto: « Nell'articolo 44 si dispone che quantunque il Notaro non conosca la lingua straniera, l'atto può esser ricevuto con l'intervento d'un interprete, da nominarsi dal Pretore

del mandamento, e dev'essere scritto in lingua italiana. Il progetto ministeriale non richiedeva neppure che la lingua della parte fosse intesa da alcuno dei testimoni.»

Invece il concetto del Ministero, sia nel modo come è scritto nell'articolo, sia come è spiegato nella Relazione era tutt'altro, perchè dichiarava anticipatamente quello che ora propongo al Senato, che cioè relativamente ai testimoni questi debbano sempre conoscere la lingua straniera. Perdoni l'onorevole Relatore della Commissione, ma egli mi ha fatto dire quello che non è, nè nel testo della legge, nè nella Relazione medesima. Difatti nella Relazione ministeriale a questo proposito è detto esplicitamente che gli atti possono essere stipulati in lingua straniera sempre che questa sia conosciuta dai testimoni. Ora, la maggioranza della Commissione è venuta a restringere questo concetto perchè vuole, che ambedue i testimoni debbano conoscere la lingua straniera sol quando le parti non sappiano o non possano sottoscrivere.

Quindi volendo io sostenere il contenuto dell'articolo corrispondente del ministero, domando al Senato la soppressione del secondo comma dell'articolo in discussione.

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. La Commissione nel suo progetto ha fatto una distinzione. Quando le parti non sappiano sottoscrivere basta che un solo dei testimoni conosca la lingua straniera. Quando poi le parti tutte o alcuna di esse non sanno sottoscrivere, richiede che i testimoni conoscano la lingua.

Per me sarei andato più in là, ed avrei chiesto la conoscenza della lingua per parte del solo Notaro.

Il Ministro Guardasigilli, che è un distintissimo giureconsulto napoletano, sa qual lavoro preparatorio venne fatto pel Regio Decreto 11 giugno 1838, che stabiliva il Regolamento *ad hoc*, per quello che riguarda l'interprete degli Atti notarili. Questo Decreto richiedeva la conoscenza della lingua soltanto per parte del Notaro, non la richiedeva per parte dei testimoni. E fra i preziosi documenti che si conservano, io so che vi è anche una consultazione del chiarissimo Pasquale Borelli, il cui nome non suonerà certamente ingrato al signor Ministro Guardasigilli ed al Procuratore Generale Contorti.

Ora, Borelli Pasquale, erudito Giureconsulto, espose, con la lucidezza della sua mente, le ragioni per le quali la lingua straniera deve conoscersi dal solo Notaro, poichè se si richiedesse anche dalla parte dei testimoni, si correrebbe pericolo di non poter divenire alla stipulazione dell'atto; e tacerò che inutile sarebbe che i testimoni conoscessero la lingua straniera. L'ora è avanzata, e abuserei della pazienza del Senato, se volessi in parte ricordare tutti gli argomenti che furono allora svolti.

Ecco perchè la Commissione ha adottato una tran-



sazione, ed ha ammesso che un solo dei testimoni conoscesse la lingua per addivenire alla stipulazione dell'atto.

Quando le parti sappiano scrivere, a me sembra che si dovrebbe stare al parere della Commissione.

Senatore Lanzilli. Signori, io sugli articoli 44, 45 e 46 domandai la parola...

Presidente. La parola è al signor Senatore Poggi *Relatore*.

Senatore Lanzilli. Signor Presidente...

Presidente. Abbia la compiacenza di aspettare un momento. Prima ha la parola il Senatore Poggi.

(Il Senatore Poggi accenna d'aspettare).

Poichè l'onorevole Senatore Poggi crede che intanto possa parlare il Senatore Lanzilli, gli darò la parola.

Ha la parola.

Senatore Lanzilli. Io mi rimetto intieramente a ciò che ebbi l'onore di osservare nella seduta d'ieri, anche per non tediare oltre il Senato. Però, siccome ho veduto che si è già approvato l'articolo 44, le cui ultime parti erano da me propugnate, così credo...

Presidente. È approvato l'articolo 43, non il 44.

Senatore Lanzilli. Mi pare, sia stato approvata la prima parte dell'articolo 44.

Presidente. Cioè: è stato appoggiato un emendamento.

Senatore Lanzilli. Sono dunque a tempo di ricordare la mia preghiera per tutti e quattro gli articoli.

Ricorderanno le Signorie Loro che per essere autentico l'atto si richiedeva, che la lingua straniera in cui era stipulato, fosse conosciuta dal Notaro ed anche dai testimoni. In conseguenza, approvando la proposta del primo paragrafo nei termini in cui è concepita nel progetto di legge, rinuncio a tutto il resto.

Ma quando non si dovesse proclamare la necessità della conoscenza della lingua straniera per parte dei testimoni e del Notaro, cosa per me indispensabile, in questo caso io insisto perchè la conoscenza della lingua straniera sia posseduta, almeno dal Notaro, perchè alla fine dei conti, l'autenticità di un atto principalmente è un requisito del Notaro; e solo perchè si conosca che il Notaro l'abbia attribuita nelle forme della legge, e necessario il corredo anche dei testimoni.

Ritengo però ed insisto perchè mancando la conoscenza della lingua straniera o nel Notaro, o nei testimoni, l'atto non possa essere autentico, non possa essere perfetto. Ma tra i due, sceglierei sempre il Notaro, che è quello il quale deve ricevere le stipulazioni, al quale la legge ha assegnato l'autenticità, e che è quello che effettivamente l'appone ai contratti.

Per le stipulazioni poi del sordo, e del sordo-muto, io dissi di ripugnare, e domanderò il rigetto di tutte quelle stipulazioni, ogni qualvolta quegli individui non sappiano leggere nè scrivere.

In conseguenza, comunque le soppressioni non siano emendamenti, propongo quanto qui ho scritto:

1. Domando sopprimersi l'articolo 44.

2. Il 1, e 2 capoverso dell'articolo 45.

3. Al terzo capoverso dell'articolo 46, sostituendo alle parole finali di esso: *si osserveranno le seguenti*, le parole, *si osserverà la seguente*, perchè questi sono i soli casi in cui il progetto richiede il saper leggere e scrivere:

Presidente. Quanto alle modificazioni degli altri articoli, saranno votate man mano che verranno in discussione gli articoli medesimi.

Senatore Lanzilli. Per ora propongo la soppressione dell'articolo 44.

Presidente. Propone di sopprimerlo integralmente? Vuol dire che chi vorrà sopprimerlo, voterà contro.

Ha la parola il *Relatore della Commissione*.

Senatore Poggi, *Relatore*. La maggioranza della Commissione, dopo aver ammesso il principio che si potesse rogare l'atto autentico per mezzo d'interprete, scese ad esaminare la gravissima questione, se era necessario che anche i due testimoni conoscessero la lingua nella quale si scrivesse l'atto, e dopo lunga discussione, e dopo dirò anche una scissura verificatasi fra i membri della Commissione, la maggioranza, dico, s'accordò nel concetto che si dovesse stabilire una disposizione quale è sancita nella seconda parte di quest'articolo, cioè che si dovesse fare una distinzione tra le parti straniere, che sapevano leggere o scrivere, e quelle che non sanno o non possono leggere e scrivere; se sanno leggere e scrivere allora credè che potesse bastare l'intervento di un solo testimone che sapesse la lingua dello straniero: se poi le parti non sapessero nè leggere nè scrivere, allora volle che tutti e due i testimoni, sapessero la lingua.

Ed ora dirò le ragioni per le quali fu fatta questa distinzione.

Siccome l'atto da farsi per mezzo d'interprete deve essere scritto in lingua italiana, e questo che sarà l'originale, deve avere a fronte la traduzione da farsi dall'interprete nella lingua straniera dei contraenti, così la Commissione riflette che se le parti sanno leggere e scrivere, possono nella traduzione fatta, persuadersi se veramente è stata o no bene espressa la loro volontà, e i testimoni, oltre l'interprete, vedendole sottoscrivere l'atto dopo averlo letto, ed uno di essi avendo anco potuto intendere ciò che le parti esprimevano nella loro lingua, venivasi con ciò a certificare bastantemente, che le parti non erano state tradite dall'interprete, nè questi avea spiegato in mali termini la loro volontà al Notaro.

Quando poi non sanno nè leggere nè scrivere, siccome la traduzione non avrebbe verun valore per esse che non la intendono, allora si è voluto che tutti e due i testimoni conoscessero la lingua per ovviare quanto era possibile alle frodi.

L'onorevole signor Ministro credeva, che nel testo ministeriale antico fosse già previsto nel senso che egli propone oggi; ma mi permetta che gli dica che

la Commissione aveva un'altra opinione, e il Relatore non fece che esprimerla.

Nella Relazione del progetto Ministeriale si parlava veramente del bisogno che anche tutti e due i testimoni, oltre l'interprete, conoscessero sempre la lingua straniera; ma nel progetto di legge nessuno articolo si trovava che esprimesse questo concetto.

Il silenzio in questa parte fu interpretato come espressione di una cosa indifferente, e quasi come una ricognizione della poca importanza che si dava alla conoscenza della lingua da parte dei testimoni, e fu allora che la Commissione, dopo avere ammesso il principio dell'atto autentico fatto per mezzo d'interprete, si occupò di esaminare se convenisse o no che i testimoni conoscessero la lingua straniera, e scese nella conclusione già spiegata, di distinguere il caso delle parti che non sapessero o non potessero leggere né scrivere, da quelle che sapessero o potessero, e di provvedere in conformità.

La Commissione non avrebbe quindi ragione di desistere dal suo concetto e manterrebbe fermo il disposto della seconda parte di questo articolo.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Comprendo anche io che l'articolo 37 nel modo come è concepito poteva far cadere in equivoco la Commissione, malgrado la sua altissima intelligenza, e non farle vedere da quale principio il Ministro partisse.

Per verità il Ministero credette che il non parlare di testimonii, il non mettere alcuna ipotesi relativa ai medesimi, ed invece il supporre solamente che il Notaio potesse ignorare la lingua, implicitamente importasse che per essi valeva la regola generale e bisognava che avessero conosciuta la lingua. In questo senso poi la Relazione ha dato la sua spiegazione. Ciò non ostante trovo anche giusto che la Commissione abbia fatto rilevare quest'equivoco possibile.

Ripeto, io non avrei parlato se non avessi creduto di dover fare questa dichiarazione. Fatta questa dichiarazione al Senato, io per verità non avrei alcuna difficoltà di associarmi anche alla proposta della Commissione ed accettare l'articolo nel modo, come lo ha compilato, segnatamente dopo le ragioni così importanti svolte dal Relatore.

**Presidente.** Se nessuno più domanda la parola su quest'articolo, rileggo la variazione che è stata fatta al primo comma, poi lo metterò ai voti.

« Qualora il Notaio non conosca la lingua straniera, l'atto potrà tuttavia essere ricevuto con l'intervento di un interprete, che sarà scelto dalle parti contraenti. »

« L'interprete deve avere i requisiti necessari per esser testimone, e non può essere scelto tra i testimoni e i fidejacenti. Egli deve prestare giuramento davanti al Notaio di fedelmente adempire il suo ufficio, e di ciò sarà fatta menzione nell'atto. »

« Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all'atto dovranno conoscere la lingua straniera. Se sanno e possono sottoscrivere basterà che uno solo dei testimoni, oltre l'interprete, conosca la lingua straniera. »

« L'atto sarà scritto in lingua italiana, ma di fronte all'originale dovrà porsi anch'è la traduzione nella lingua straniera da farsi dall'interprete, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti com'è detto nell'articolo 41. L'interprete pure dovrà sottoscrivere alla fine e nel margine d'ogni foglio, tanto l'originale come la traduzione. »

Chi ammette quest'articolo, abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato).

« Art. 45. Se alcuna delle parti è interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto e di ciò si farà menzione nel medesimo. »

« Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all'atto un interprete che sarà nominato dal Pretore del Mandamento tra le persone abituate a trattare con esso, e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni o gesti. »

« L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone, ma non può essere scelto tra i testimoni, e deve prestar giuramento giusta il primo capoverso dell'articolo 41; non gli è però d'ostacolo il vincolo di parentela o d'affinità col sordo. Egli deve sottoscrivere l'atto, e quando non possa sottoscrivere sarà osservato il disposto dei numeri 10 e 11 dell'articolo 41. »

Chi ammette quest'articolo, abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato).

Qui il Senatore Lanzilli vorrebbe la soppressione del primo e del secondo capoverso di quest'articolo.

**Senatore Miraglia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Miraglia.** Poiché or ora si è votato l'articolo 41, nel quale per la scelta che deve farsi dell'interprete al Pretore si sono sostituite le stesse parti contraenti, se il Senato crede, per essere conseguente, nel secondo comma dell'articolo 45 dove si dice: che l'interprete deve essere nominato dal Pretore, si dovrebbe dire: scelto dalle parti.

**Senatore Conforti.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Conforti.** La condizione che si riscontra nell'articolo 45 è ben diversa da quella che si riscontra nell'articolo 41. Di che si tratta nell'articolo 45? Si tratta di un sordo che non sappia leggere.

Io ho approvato l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Miraglia, perchè non bisogna voler tutelare le persone a qualunque costo; bisogna lasciare all'iniziativa dell'individuo il saper fare i propri affari. Ma quando si tratta di un sordo che non sappia leggere, bisogna vigilare. Quindi il Pretore sceglierà certamente tra le persone solite a trattare con lui,

quella che abbia una certa autorità e sia conosciuta come onesta ed incapace di mentire; mentre il sordo che si trova in una condizione più bassa rispetto all'intelligenza, potrebbe fare una pessima scelta.

La Commissione pertanto rimane ferma, a che la scelta si debba fare dal Pretore.

Senatore Miraglia. In quest'articolo si parla del sordo non già del muto.

Senatore Conforti. Io non ho parlato del muto.

Senatore Miraglia. Io non credo che si possa dire che il sordo sia di bassa intelligenza. Vi sono sordi che dopo molti anni di esperienza hanno avuto la sventura di divenire sordi anche per malattia, ma conservano la loro intelligenza e acume ne' loro negozi. Ora, se i sordi possono parlare, se hanno trattato precedentemente per regolare le basi di una convenzione, e presentano al Notaro un interprete di loro confidenza, io non veggo perchè la legge non debba consentire alla loro scelta.

Senatore Conforti. Quando il Senatore Miraglia dice che vi sono sordi che hanno molta, intelligenza, ed anzi che ve ne sono molti versati nelle scienze e nella letteratura, dice una verità; ma qui non si tratta di questi sordi, ma sibbene di quelli che non sanno leggere, dei sordi illetterati, per conseguenza parmi che la cosa sia diversa.

Presidente. Se non vi sono ulteriori osservazioni, metterò ai voti per divisione quest'articolo. Siccome il Senatore Lanzilli vorrebbe che fossero soppressi il 1° ed il 2° capoverso, io metterò ai voti i medesimi, e poi il terzo. Li rileggerò:

« Se alcuna delle parti è interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto, e di ciò si farà menzione nel medesimo. »

« Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all'atto un interprete che sarà nominato dal Pretore del Mandamento tra le persone abituate a trattare con esso, e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni o gesti. »

Presidente. Chi approva questi due capoversi, sorga.

(Approvati)

Leggo ora il terzo capoverso:

« L'interprete deve avere i requisiti necessari per esser testimone, ma non può esser scelto tra i testimoni, e deve prestar giuramento giusta il primo capoverso dell'articolo 41; non gli è però d'ostacolo il vincolo di parentela o d'affinità col sordo. Egli deve sottoscrivere l'atto, e quando non possa sottoscrivere, sarà osservato il disposto dei numeri 10 e 11 dell'articolo 41. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

Metto ora ai voti l'intero articolo 45.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

Viene ora l'articolo 46 così concepito:

« Art. 46. Se alcuna delle parti sia un muto o un

sordo-muto, oltre le disposizioni dei due capoversi dell'articolo precedente, si osserveranno le seguenti:

« Il muto o sordo-muto che sappia leggere e scrivere deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà: »

« Se non sappia o non possa leggere e scrivere, sarà necessario che il linguaggio a segni del medesimo sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all'atto un secondo interprete giusta le norme stabilite nei due capoversi dell'articolo precedente. »

Di questo articolo il Senatore Lanzilli propone la soppressione dell'ultimo capoverso, io quindi metterò ai voti l'articolo per divisione.

Quelli che approveranno la proposta soppressione, non lo voteranno.

Do lettura dei due primi capoversi.

(Vedi sopra)

Chi li approva, voglia sorgere.

(Approvati)

Pongo ai voti l'ultimo capoverso di cui si propone la soppressione dall'onorevole Senatore Lanzilli

Ne darò prima lettura.

(Vedi sopra)

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato)

Metto ora ai voti l'intero articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

Viene ora l'articolo intercalare proposto dallo stesso Senatore Lanzilli.

Esso è così concepito:

« Contro gli atti notarili stipulati da persone illetterate nei modi prescritti dai precedenti articoli 43, 44, 45, 46, non è vietato ai giudici competenti ammettere la prova contraria, se le circostanze la consentono, indipendentemente dalla querela di falsità. »

Domando al Senato se intende di appoggiare questo articolo.

Chi lo appoggia, voglia sorgere.

(Non è appoggiato).

Passeremo allora all'articolo 47, di cui do lettura.

« Art. 47. L'atto notarile è nullo, salvo ciò che è disposto dall'articolo 1316 del Codice civile: »

« 1. Se è stato rogato dal Notaro prima di essere iscritto nel ruolo a norma dell'articolo 20; »

« 2. Se fu ricevuto da un Notaro che abbia cessato dall'esercizio per qualunque delle cause espresse dalla legge, e dopo che la cessazione è stata pubblicata; »

« 3. Se fu ricevuto in contravvenzione al numero 2 dell'articolo 23; »

« La contravvenzione al numero 3 dell'articolo 23 importa la nullità delle sole disposizioni accennate nello stesso numero; »

« 4. Se non furono osservate le disposizioni degli

articoli 24, 38, 40, 43, 44, 45 e 46, e dei numeri 10 e 11 dell'articolo 41;

« 5. Se esso manca della data, o non contiene indicazione del luogo in cui fu ricevuto;

« 6. Se non fu fatta espressa menzione della lettura dell'atto alle parti eseguita in presenza dei testimoni;

« Fuori di questi casi l'atto notarile non è nullo, ma il Notaro che contravviene alle disposizioni della legge va soggetto alle pene nella medesima sancite ».

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. Poichè la Commissione ebbe la compiacenza di ammettere il mio emendamento relativo alla pubblicazione del tramutamento di un Notaro, mi pare che nel secondo comma dell'articolo in parola, si dovrebbe anche dire che il Notaro il quale viene a stipulare atti nel distretto della propria residenza, dopo pubblicato il suo tramutamento ad altra residenza, vi sarebbe nullità; epperò mi pare che si dovrebbe fare un'aggiunta al N. 2 dell'art. 47 in questi termini:

« O se fu ricevuto da un Notaro nel distretto della prima residenza dopo la pubblicata traslocazione in altro distretto ».

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Anzi tutto farò osservare all'onorevole Senatore Miraglia che voler prevenire tutto in una legge, è forse creare dei dubbi. Per me io credo che la procedura da serbarsi da un Notaro quando è traslocato sia quella, che è stabilita negli articoli che sono già votati, perchè l'articolo 21 dispone, che le disposizioni degli articoli 15 e 20 si osservino, siano applicabili anche nel caso di traslocazione del Notaro da uno ad altro luogo. Vale quanto dire che il Notaro allora solo può cominciare a stipulare legalmente, quando ha avuto la facoltà di esercitare il suo ufficio nella nuova residenza. La pubblicazione del suo traslocamento può benissimo essere fatta già, ma questo non toglie che il Notaro, finchè non sia arrivato alla novella residenza, possa esercitare il suo ufficio nella precedente.

L'onorevole Miraglia che è così antico e valoroso Magistrato, sa che anche la pubblicazione sul Giornale Ufficiale della traslocazione di un Magistrato, non toglie che questo Magistrato, per ragioni peculiari possa continuare il suo esercizio nel Tribunale ove prima si trovava. Quindi venir ora a definire quando il Notaro debba assolutamente cessare dal suo ufficio, se debba avere un intervallo di tempo nel quale non sarà più Notaro e debba considerarsi sospeso dalle sue funzioni, poichè già la legge nell'articolo 20 dichiara quando può esercitare il suo ufficio nella novella residenza, io crederei che potesse essere piuttosto pericoloso che giovevole alla proposta fatta dall'onorevole Miraglia. Lasciamo queste minutè disposizioni al Regolamento che si compilerà per l'esecuzione di questa legge.

« Può benissimo un Notaro, malgrado la pubblicazione del suo Decreto di traslocamento, domandare di rimanere ancora nella sua vecchia residenza per compiere taluni atti ».

Quindi pregherei il Senatore Miraglia a non insistere nella sua aggiunta.

Senatore Miraglia. Certamente l'onorevole Ministro Guardasigilli al solito adopererà tutta la sua diligenza perchè i Notari tramutati si trasferiscano nella nuova residenza.

Ma le questioni di nullità degli atti si giudicano dai magistrati, e per quanto autorevole possa essere l'opinione del Ministro, il magistrato è guidato dalle disposizioni della legge; quindi dove non trova sanquita la nullità dell'atto, lo dichiara valido. Per esempio, l'onorevole Ministro ha tramutato un Notaro dalla provincia di Firenze a quella di Lucca, ed è già pubblicato il Decreto: nonostante questa pubblicazione, il Notaro continua a stipulare atti in Firenze: potranno le parti portare innanzi ai Tribunali la questione di nullità per difetto di giurisdizione? Sarei troppo arduo se volessi pronunziare una opinione; certo è che tanti magistrati autorevolissimi, che qui siedono, potrebbero andare in diversa sentenza, o almeno troverebbero gravi dubbii. In materia di nullità di atti, mi piace che la legge sia chiara, ed allontanare le interpretazioni dottrinali, poichè la giurisprudenza si forma dopo che si è molto battagliato nei giudizi, a spese sempre de' litiganti.

Presidente. La parola è al Sig. Relatore.

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione sarebbe del parere dell'onorevole Ministro, senza che però, mi permetta che gli dica, siavi bisogno di chiarire il dubbio in un Regolamento che la Commissione desidererebbe non vi fosse, o che almeno fosse ristretto ai minimi termini. Credo che l'art. 47 disponga abbastanza senza vi sia d'uopo di accettare l'aggiunta dell'onorevole Senatore Miraglia.

Tra cessazione e traslocamento, la differenza è sensibilissima. Anche l'altro giorno, quando fu accettata l'aggiunta proposta dal Senatore Miraglia, fu detto che nell'art. 32, si parlava della cessazione, e che quell'aggiunta avea la sua sede opportuna dove si discorreva del traslocamento, cioè nell'art. 21.

Un Notaro che si trasloca, a buon conto è sempre un Notaro nel pieno esercizio delle sue funzioni: egli dismette l'esercizio della facoltà di rogare in un distretto per passare in un altro; ma non è rimasto privo della potestà di ricevere gli atti.

Ora, altro è dichiarare nullo un atto fatto da un Notaro che ha cessato dalle sue funzioni, o per dispensa o per destituzione, o remozione, e che quindi non ha più capacità di Notaro, altro è il colpire, della stessa pena l'atto che si faccia da un Notaro il quale debba traslocarsi, e che non ha ancora abbandonato il luogo dove prima rogava gli atti.

Difficile sarebbe il determinare l'ora e il giorno in

cui questo Notaro, che non è ancora partito dal luogo del suo antico domicilio, sia divenuto inabile a ricevere nuovi atti, perchè più e diverse pubblicazioni debbono farsi per render noto ai cittadini il traslocamento; onde è bene, che questi, vedendo il Notaro sempre fermo nel luogo della sua residenza, non siano tratti in errore, con la massima buona fede, ed è perciò che la Commissione reputerebbe pericoloso l'emendamento del Senator Miraglia, e non lo accetterebbe.

Del resto, se un Notaio traslocato facesse per compilazione un atto del genere di quello contemplato dall'onorevole Senator Miraglia, l'articolo 47 è abbastanza chiaro, poichè traslocamento non vuol dire cessazione assoluta dall'ufficio di Notaro; e poichè l'articolo 47 dopo avere enumerato tutti i casi di nullità degli atti notarili dispone da ultimo che « fuori di questi casi l'atto notarile non è nullo, ma il Notaro che contravviene alle disposizioni della legge va soggetto alla pena nella medesima sancite; » dunque il dubbio è chiarito dall'articolo 47, il quale dice che meno i casi ivi contemplati l'atto è valido.

Senator Miraglia. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole Signor Ministro e dalla Commissione, io mi chiamo soddisfatto. Disperda il ciel l'augurio, che si avessero a ventilare nel foro le quistioni da me accennate.

Ora domando la parola sul n. 3.

Presidente. Ha la parola.

Se la legge sul Notariato è unicamente intesa a stabilire le forme di un atto autentico, le nullità non si possono riferire che alle forme medesime. Tutto ciò che riguarda la validità del contratto o dell'atto, indipendentemente dalla forma, è cosa estranea alla legge sul Notariato, trovandosi nel Codice Civile le regole per la validità delle convenzioni e delle disposizioni. Tanto è ciò vero, che la nullità della forma toglie alla carta l'impronta dell'autenticità, ma non toglie all'atto la forza di scrittura privata.

Quindi non si potrebbe giustificare la distinzione ammessa nel numero 3 dell'art. 47 tra l'atto Notarile nel quale il Notaro o i suoi congiunti sieno intervenuti come parti, e quella che contiene disposizioni in loro favore; dichiarandosi nel primo caso nullo l'intero atto, e nel secondo nulla soltanto la disposizione. In entrambi i casi si deve pronunziare la nullità dell'intero atto, e prima di dimostrare questa proposizione, debbo far osservare all'onorevole Relatore, che la fatta distinzione mi sembra in dissonante armonia col numero 4 dello stesso art. 47 che pronunzia la nullità dell'intero atto, quando vi è interessato uno de' testimoni. E non è più grave il caso in cui vi è interessato il Notaro o i suoi parenti?

Parè che non si fosse fatta una giusta applicazione della famosa regola 37 del Diritto canonico sotto il titolo *De regulis juris* — *utile per inutile non vitiatur*: regola che il Codice Civile italiano ha mantenuto nei giusti suoi confini.

Per vero la forma dell'atto non può ammettere separazione, *et quae separationem non admittunt, in totum vitiatur*. Sono gravi le parole dell'Audisio, il cui nome risuonerebbe con maggiore splendore se non avesse avuto a discepolo quel Pietro Giannone, uno de' più chiari lumi, non che d'Italia, del mondo. Egli, famoso giureconsulto, si esprime in questi termini, sul titolo del digesto *De verborum obligationibus* — *in individua utile per inutile vitiatur, primo ob formam alicujus actui a lege imperitam. Saepe enim lex solemnitates aut conditiones pro forma, habet, et inde una ex his deficiente, actus ruit in totum*. Onde è, che se nell'atto esiste una sola forma, il vizio di forma annulla tutto l'atto, *in totum vitiatur*.

Da ciò nasce che il Codice civile italiano avendo voluto dar termine alla grave quistione, se un testamento nullo per vizio di forma, ma valido come atto autentico potesse rinvocare un testamento precedente, ha deciso nell'articolo 918 che un testamento nullo non può aver l'effetto di atto notarile per rinvocare i testamenti anteriori.

Per lo contrario, quando nell'atto esistono due forme distinte, che possono stare separate tra loro, l'annullamento dell'una non impedisce che l'atto possa valere, in quanto l'altra formalità gli dà forza, in esecuzione della massima: *utile per inutile non vitiatur*. Epperò il Codice civile nell'articolo 804 sancisce, che un testamento nullo come mistico, varrà come olografo, avendone i requisiti, perocchè le formalità delle due specie di testamento sono indipendenti fra loro, e l'annullamento delle forme mistiche, non ha alcuna connessione colla forma dell'olografo.

Ma indipendentemente da siffatte considerazioni, con quanto fondamento di ragione si verrebbe ad annullare la sola disposizione che interessa il Notaro o i suoi parenti? Si può annullare l'atto in quanto alla forma autentica, ma non già la disposizione che pel suo contenuto è sotto la protezione del Codice civile. Suppongasì che Tizio e Caio si presentino al Notaro, ed il primo venda al secondo il fondo Tuscolano per lire dieci mila colla condizione di douare mille lire a Mevio fratello del Notaro: questa condizione vale pel Codice civile, perocchè l'interesse del terzo si può fare entrare in una convenzione, non come oggetto diretto, ma come condizione o modo. Ora, secondo il progetto della Commissione resterebbe annullata soltanto questa disposizione, come se annullata la condizione potesse rimanera ferma l'obbligazione.

Ecco perchè, distinguendo le forme dell'atto dalle disposizioni contenute nell'atto medesimo, il vizio di forma deve annullare tutto l'atto, in quanto all'autenticità, salvo sempre il valore delle disposizioni, se l'atto possa valere come scrittura privata.

Propongo quindi il seguente emendamento al numero 3 dell'articolo 47.

« Se fu ricevuto in contravvenzione ai numeri 2 e 3 dell'articolo 23. »

E conseguentemente sopprimersi il secondo comma dello stesso numero.

Senatore Poggi, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, *Relatore*. La Commissione per verità non crede che esista questa contraddizione tra le disposizioni contenute nel numero 2° e 3° dell'art. 47 e il numero 2° e 3° dell'articolo 23. Per vero dire pare alla Commissione che vi sia un gran divario tra nullità, e nullità, e tra questione di forma estrinseca, e questione di sostanza. L'art. 23 contempla due casi distinti, e dice, se vi intervengono come parti nell'istrumento o nell'atto di ultima volontà parenti od affini del Notaro in quel dato grado, allora il Notaro non può ricevere il rogito, perchè egli non deve poter rogare atti di persone con cui è congiunto in parentela. Quindi basta questo solo fatto perchè, intervenendo al contratto delle parti, che sono parenti del Notaro, egli sia inabilitato fin da principio a rogarlo. E la stessa disposizione, si riscontra nell'articolo 40 rispetto ai testimoni; se questi non hanno le condizioni e le qualità volute da quell'articolo, e che si adibiscano come testimoni ad un atto, persone parenti o dipendenti dal Notaro, l'atto è nullo, senza andar a considerare quello che esso contiene. Ora, l'art. 47 il quale annovera le nullità dell'atto pubblico, dispone nel n. 3 che se l'atto fu ricevuto in contravvenzione al n. 2 dell'art. 23, è nullo. E ben s'intende che quando un Notaro riceve un atto in cui sono intervenute come parti dei parenti, egli era inabilitato dalla legge, e rispetto ad essi poteva raffigurarsi per persona che non fosse rivestita dell'ufficio notarile.

Se però il Notaro ha rogato un atto di persone che non sono suoi parenti, ma estranee affatto, e per le quali non esisteva ostacolo ad esercitare l'ufficio di Notaro, allora la legge fa un'altra ipotesi e dice: se quest'atto contiene disposizioni favorevoli a persone parenti del Notaro, vale a dire donazioni, legati, e simili, questa non è una nullità che venga da forma estrinseca, non vi è inabilitazione assoluta di rogare gli atti, vi è soltanto una disposizione a favore di persone estranee alle parti e non intervenute nell'atto, quindi si dovrà dichiarare nullo tutto quanto un contratto, un testamento, per esempio, perchè contiene fra le altre cose una disposizione favorevole ad un parente del Notaro? Se si estendesse la nullità a tutto quanto l'atto, il Senatore Miraglia m'insegna, che sarebbe contro le regole del diritto e che ciò porterebbe a gravissimi pregiudizii; il Notaro avrebbe fatto male a comprendere nello strumento quella disposizione, e questa sarà annullata; ma tutto il resto dell'atto è indipendente, era nella facoltà del Notaro di riceverlo, quindi non vi sarebbe ragione di dare alla nullità un'estensione indebita per colpire dei casi nei quali il Notaro non era inabilitato.

L'autorità rispettabilissima, che ha citata, dell'Audisio è tale, che io l'accetterei, quando verrà il caso

in essa contemplato; vale a dire, quando la disposizione sia individua; se nell'atto, o nel testamento vi è una disposizione sola, od almeno così connessa ed intrinsecata con tutte le altre da non potersi dividere, allora capisco che la nullità dell'atto debba esser intera perchè fu concepito nell'interesse di un parente del Notaro; ma non la comprendo più quando trattasi di atti dividui, nei quali si osserva un principio generale, che l'onorevole Senatore Miraglia conosce meglio di me, che cioè l'utile per l'inutile non vitatur; quindi la Commissione non può accettare questo emendamento, il quale estenderebbe le nullità al di là dei limiti del giusto e del discreto, a pregiudizio di parti che non vi hanno avuto colpa, e che non potevano mai per un fatto non proprio aspettarsi la nullità dell'atto da loro stipulato.

Ritenga poi l'onorevole Senatore Miraglia che quest'aggiunta fu fatta dopo lunga meditazione nel seno della Commissione, perchè pare che il progetto ministeriale non la contenesse, e per diminuire, per quanto è possibile, le nullità degli atti pubblici, la nullità in questo caso si è ridotta alla sola disposizione favorevole ai congiunti del Notaro.

Presidente. Leggo l'emendamento proposto dal Senatore Miraglia al N. 3 consistente nel dire: «Se vi fu ricevuto in contravvenzione ai numeri 2 e 3 dell'articolo 23 » e quindi la soppressione del secondo comma del medesimo numero.

Chi appoggia questo emendamento, sorga.

(Non è appoggiato).

Passeremo dunque al N. 4 sul quale ha la parola il Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Secondo il numero 4 di questo articolo 47 sarebbe nullo l'atto notarile, se il Notaro lo pubblicò fuori del distretto del suo collegio, appunto perchè l'articolo 24, a cui si riferisce il detto numero 4 del presente articolo 47, dispone che il Notaro non può prestare il suo ministero fuori del distretto del Collegio Notarile a cui è iscritto.

Io non posso accettare questo titolo di nullità, ed ho chiesto la parola per proporre che dal numero 4 dell'articolo 47 sia cancellato il titolo di nullità pel difetto a cui accenna l'articolo 24, e che per conseguenza nella enumerazione degli articoli citati sotto il numero 4, sia soppresso l'articolo 24.

La stessa Commissione nella sua dotta Relazione a pagine 29 dichiarava, che sul punto della residenza del Notaro si erano avanzate due proposte, una delle quali larghissima, quella cioè di dare facoltà al Notaro di esercitare il proprio ministero per tutto il territorio del Regno, da Napoli a Susa senza distinzione tra diretto e distretto. Questo largo sistema non appagò la Commissione, e colta disposizione dell'articolo 24 ebbe a stabilire, che il Notaro non possa prestare il suo ministero fuori del distretto del Collegio Notarile a cui è iscritto.

La Commissione ha voluto vestire il Notaro della toga

del Magistrato, ed in questo le fò plauso, ma ha poi cercato di mettergli i ceppi ai piedi, e gli ha assegnato un così ristretto territorio da non potersi quasi muovere nell'esercizio della sua nobile professione. Ma almeno facciamo che i ceppi messi al povero Notaro non sieno di danno ai terzi; non vogliamo permettere che l'atto da lui rogato, perchè fatto fuori della sua ristretta residenza, sia nullo; e si prescrivano piuttosto che il Notaro in questo caso sia condannato ad una multa, e, se piace alla Commissione, ad una gravissima multa, la quale appunto serve a tenere in freno il Notaro che volesse prendersi la libertà di rogar atti fuori della sua residenza. Io credo che cominciare la nullità di un atto fatto da un Notaro fuori della sua residenza, sia una vera esorbitanza, che può avere disastrose conseguenze per i terzi, che in buona fede presero parte a quell'atto, e perciò propongo la soppressione dell'art. 24 sotto il numero 4 dell'art. 47, riservandomi poi quando si verrà alla discussione delle pene disciplinari, che si possano incorrere dal Notaro, di proporre una multa per il Notaro che mancando ai suoi doveri roga un atto fuori della propria residenza.

**Presidente.** Domando se è appoggiato l'emendamento del Senatore Chiesi.

**(Appoggiato)** un

**Senatore Lauzi.** Domando la parola.

**Ministro Guardasigilli.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Signor Ministro ha la parola.

**Ministro Guardasigilli.** Io non so se abbia ben inteso, parendomi, che il Senatore Chiesi accennasse a certi vincoli che il Senato ha messo ai Notari nell'allontanarsi dalla propria residenza; perchè coll'articolo 25 si è imposto che non possa esercitare il suo ufficio.

Se si trattasse di questo sarei perfettamente d'accordo con lui.

Io comprenderei che fosse il caso di dichiarare nullo l'atto che il Notaro fa fuori del suo distretto. Se noi abbiamo distinti i collegi notarili, se abbiamo voluto che un Notaro non possa altrimenti stipulare se non nella circoscrizione del distretto al quale appartiene, se non possiamo riconoscere la validità di un atto stipulato fuori del distretto. Sarebbe, come se un giudice, che è addetto ad un tribunale, volesse per avventura prendere parte ad altro tribunale. Io non saprei come questa sia una disposizione troppo rigorosa per i Notari.

Comprenderei nell'interesse delle parti che trattandosi di un Notaro che si è assentato dalla sua residenza, le parti potessero ignorare se l'atto possa essere nullo; ma le parti le quali si fanno a stipulare un atto con un Notaro il quale appartiene ad un altro distretto, sono esse in colpa se non sanno che il Notaro debba essere del medesimo distretto?

**Presidente.** La parola è al Senatore Lauzi.

**Senatore Lauzi.** Io sarei inclinato ad appoggiare

l'emendamento dell'onorevole Chiesi e ne dirò le ragioni.

Quando poc'anzi si trattò della nullità degli atti di un Notaro che fosse traslocato, e tuttavia ricevesse atti nel luogo da cui è tramutato anche dopo la relativa pubblicazione, e che il Senatore Miraglia chiedeva che fossero compresi quegli atti fra i nulli, il signor Ministro e la Commissione non furono consenzienti a questa proposta, e la ragione sembrò eccellente, perchè dissero: quando uno o non è ancora Notaro, od ha cessato di esserlo, ha perduto il carattere di pubblico ufficiale, e la fiducia pubblica; non può più rogare, sarebbe nullo tutto ciò che fa: ma quando è semplicemente traslocato, non è la stessa cosa. Il Notaro che rogasse ancora nel luogo da cui fu traslocato anche dopo la pubblicazione del suo traslocamento, è pur sempre Notaro, possiede la pubblica fede sebbene in distretta che non è più il suo.

Dunque, io non posso a meno di vedere una certa contraddizione tra queste due cose; e giacchè concordemente la Commissione ed il signor Ministro hanno acconsentito che non fosse nullo l'atto rogato dal Notaro traslocato nel distretto, al quale ha cessato di appartenere, non vedrei perchè si avesse a dare il carattere di nullità ad un atto, perciò solo che fosse fatto eventualmente fuori del suo distretto; poichè un fatto anche accidentale non esimerà il Notaro dalla censura, o dalla pena, come dispone l'ultimo paragrafo dello stesso articolo 47; e se invece di essere eventuale, fosse un vizio continuato, e che egli spesso si prendesse il divertimento di andare a rogare fuori del suo distretto, sicuramente le pene crescerebbero, e potranno giungere fino alla sospensione ed anche alla rimozione.

Ma mettere in genere che, perchè un Notaro (accidentalmente diremo) fece un rogito fuori del suo distretto, debba essere l'atto colpito di nullità, non mi parrebbe cosa consentanea a ciò che fu già dichiarato, cioè che non sia nullo l'atto che rogasse un Notaro nel distretto a cui più non appartiene, essendosene anche pubblicata la traslocazione.

**Presidente.** La parola è al signor Senatore Gallotti.

**Senatore Gallotti.** Signori, io non farò certo un dotto discorso, se ne consolino i miei Colleghi; non intendo certo di prendere la difesa del Notaro, io prendo la difesa delle parti contraenti.

A chi spetta sapere qual è la periferia, qual è il luogo dove il Notaro ha diritto di esercitare la sua giurisdizione (se giurisdizione possa essere chiamata), al Notaro, ovvero alle parti contraenti?

È il Notaro che deve essere punito; le parti contraenti non è giusto che siano punite per un fatto che certamente dee essere un errore, in cui esse cadono non volendo.

Ed io, non giovandomi di argomenti legali, ma del solo buon senso, domando che non sia punito l'inno-

cente in luogo del vero. Io intenderei che si mettesse forte, anche crudele punizione per il Notaro, il quale esercita il suo ufficio dove non ne ha il diritto; ma che non si fulmini di nullità, o Signori, un contratto, solo perchè le parti contraenti, per errore, si sono giovate di un Notaro che non aveva diritto di esercitare la sua giurisdizione in un dato luogo.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al Relatore della Commissione.

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione è in dovere di esporre le ragioni per le quali credette di dover colpire di nullità, come si stabiliva anche nel progetto ministeriale, questa violazione che si commetterebbe dal Notaro del suo obbligo di non esercitare le sue funzioni fuori del proprio distretto. L'articolo 24 ha stabilito che il Notaro non possa far rogiti al di fuori del territorio del Collegio Notarile a cui è ascritto.

Nè la legge presente si discosta in ciò da quelle che sono in vigore in simile materia in Francia e nelle diverse provincie d'Italia e questo principio sta anzi in armonia col principio generale della competenza in materia giudiziaria.

Nessun giudice, nessun tribunale può esercitare le proprie attribuzioni fuori del perimetro a ciascuno assegnato dalle leggi, e se le parti si presentano ad un tribunale non competente, peggio per loro; avranno provocato una sentenza nulla. La legge attuale procede seguendo la stessa regola di diritto.

Si è fatto valere l'argomento della pietà, verso le parti contraenti. L'onorevole Gallotti con una bella distinzione ha detto: io non mi preoccupo del Notaro; peggio per lui, va lo abbandono interamentemente; ma mi preoccupo delle parti tradite dal Notaro, non essendo esse obbligate a conoscere il confine del territorio che forma il distretto notarile.

Ma intendiamoci bene: se si parla di un Notaro ritrovato che va a cercar le parti, allora le parti sono in dovere di ricercare se abbia la sua residenza nel distretto in cui esse si trovano, oppure in altro diverso.

Non devono ignorare la legge, e chi la ignora peggio per lui. Se poi le parti vanno a trovare il Notaro a casa sua, esse non possono cadere in inganno; e quantunque il Notaro fosse di un distretto notarile, nel quale esse non hanno domicilio, l'atto che stipulano innanzi ad esso (purchè si trovi dentro il territorio di sua residenza) è valido e inattaccabile.

Il tradimento delle parti non può verificarsi se non nell'unico caso di Notaro vagante fuori del distretto suo giurisdizionale; ma allora esse lo imputino a se stesse, e non possono meritare la pietà della legge. Imperocchè non è lecito ad alcun cittadino allegare l'ignoranza della medesima, la quale è fatta pel bene e nell'interesse di tutti; onde mal si consigliano quando affidano le loro convenzioni ad un Notaro venuto a cercarle a casa loro, senza interrogarlo sulla sua competenza.

Il Senatore Lauzi versato nelle discipline legali, ha rimproverato al Relatore della Commissione con sottili ragionamenti e in apparenza giusti la contraddizione in cui egli sarebbe caduto, negando ora la validità dell'atto notarile ricevuto dal Notaro fuori del suo distretto, mentre l'ha riconosciuta dinanzi per l'atto del Notaro traslocato.

Mi permetto di fare osservare all'onorevole Lauzi che vi è una notevole differenza da cosa a cosa, perchè la traslocazione, per produrre i suoi effetti d'invalidare il Notaro a rogare atti nel luogo che non ha ancora abbandonato di persona, dev'essere accompagnato dall'adempimento di molte formalità prescritte negli articoli 20 e 21; e se si dicesse o si volesse dire a priori che il Notaro che non ha lasciato ancora la sua residenza è inabilitato da un certo momento piuttosto che da un cert'altro a rogare atti in quel luogo, noi ci troveremmo esposti a questioni spinose e delicate che andrebbero a danno delle parti. A qual punto, ed in qual momento cominciava la inabilitazione del Notaro in quel luogo, ove aveva ricevuto atti in passato, e da cui ancora non si era departito?

La difficoltà era grande, e fu perciò che la Commissione scelse il partito di riconoscere la validità dell'atto, od almeno di non metterlo tra quelli colpiti di nullità, perchè è meglio propendere per la validità che per la nullità, salvo le pene disciplinari contro il Notaro. Ma arrivati a questo punto, un limite che separasse gli atti validi dai nulli bisognava tracciarlo.

Bisogna che gli onorevoli Senatori si persuadano che noi legali avremo delle volte apparenza di sofistici, ma in realtà non lo siamo. In pratica s'incontra una serie di casi consimili fra loro, per quali si risponde in un certo dato modo, poi si arriva ad uno che agli occhi dei non pratici di cose giuridiche pare d'indole uguale ai precedenti, e si risponde in senso opposto. La ragione è che una piccola differenza di fatto, basta le molte volte per riporre un caso pratico sotto l'influenza di un principio diverso e di una diversa disposizione di legge. E la specie della quale ora disputiamo è appunto una di quelle.

Il confine tra la validità e la nullità degli atti notarili, per difetto di capacità del pubblico Ufficiale, è parso alla Commissione che dovesse porsi qui, distinguendo cioè l'atto del Notaro traslocato dall'atto del Notaro esercente fuori del territorio giurisdizionale; valido il primo, nullo il secondo.

Se si ammettesse la validità degli atti notarili rogati fuori di quel territorio, che cosa ne accadrebbe? Che l'indefinita facoltà di un Notaro si potrebbe assoggettare a pagare una multa di 100 o 200 lire (che gli rimborserebbero le parti) e divertirsi a rogare atti in distretti diversi. L'accidentalità di cui parlava l'onorevole Senatore Lauzi è una parola astratta, che difficilmente si formula, e si spiega in una legge, per poter fare un'eccezione. Invece ritenendo la validità degli atti, noi avremmo Notai di Firenze che potrebbero stipulare atti



non solo al di fuori di poche miglia del loro territorio, ma anche a Napoli ed a Torino e viceversa; e quindi sovvertiremmo tutto il congegno e tutto il sistema della legge notarile. L'organamento degli ordini civili esige, che le parti contraenti si sobbarchino a studiare la legge per non essere tratte in inganno, cosa ben facile a farsi in questa materia, ma non questa sola delle leggi, tutte le altre ancora, e in materia più grave e complicata, debbono dai cittadini studiarli, se non vogliono essere esposti a conseguenze ben più gravi e funeste.

L'articolo 25, poi di cui parlava l'onorevole signor Ministro, comprende un altro caso: un Notaro il quale, durante il permesso ottenuto, esce dal luogo di sua residenza ma non dal distretto, non può ricevere atti.

Ma il Senato vedrà che l'articolo 47 non colpisce di nullità questi rogiti fatti dal Notaro in permesso, perchè rimasto nel distretto del suo Collegio notarile, e così si è fatto per restringere le nullità ai minimi termini.

Ma ci siamo dovuti fermare là dove, risparmiando la nullità, si venivano a sovvertire i principi fondamentali dell'ordinamento notarile, a cadere nel vago, e nell'indeterminato, e a stabilire una promiscuità di competenze, contraria a quella sancita per l'ordinamento giudiziario, e distruttiva dell'obbligo della residenza dei Notari, e della potestà di vigilarli.

Il Senato può star sicuro che la Commissione ha ponderato moltissimo quest'articolo, ed ha fatto di tutto per diminuire le nullità degli atti eliminandone, perfino alcune ritenute nel progetto ministeriale; ma al di là di quel che si è fatto, non vedo possibilità di andare.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Io mi sono astenuto di parlare in questa questione, perchè non sono competente. Qualche volta però il buon senso fa sì che anche l'incompetenza cede al desiderio di parlare. Farò un caso. Un Notaro può assentarsi per giuste ragioni. Arriva in una famiglia il cui capo sta per morire; egli vuole fare un dono alla moglie, od ai suoi figli, ma non potrebbe farlo, perchè il Notaro deve dirgli: non posso.

A me sembra che questo caso spieghi la questione in modo diverso da quello che è stato spiegato finora, e però parmi che debba essere preso in considerazione.

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallotti. Io entro a parlare come chi ha dei dubbi che vogliono essere dilucidati. Io so che i sacerdoti di Astrea mi guardano in cagnesco.

(Voci: no, no, no).

Io voglio essere istruito: io non vorrei, o Signori, che il Notaro avesse diritto dappertutto e sempre di esercitare il suo Ministero; ma, mi si perdonino le parole se non sono tecniche, perchè sono profano in questa materia, io intendo che debba essere punito, e troverei giustissimo che fosse condannato ai danni

che fossero da ciò cagionati; ma, sarà forse a cagione della poca acutezza della mia mente, io non so intendere perchè quando vi è un Notaro che girovaghi, per errore uno crede che quel Notaro ha diritto di esercitare il suo ufficio colà dove non l'ha, costui non sia punito. Invece lo ripeto, vorrei che se roga un atto là dove non ha diritto di farlo, egli solo ne sia punito.

Il Notaro sa quelle cose che le parti contraenti spesso ignorano.

Un mutamento di domicilio, un errore di confine e mille altre cose inutili ad enumerare, possono far cadere in errore le parti contraenti e far credere loro che tal Notaro ha diritto di esercitare il suo ufficio colà dove non l'ha. E per un fatto simile un innocente è punito e si dichiara nullo un contratto.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Contro la disposizione la quale si riscontra nell'articolo 47, molti onorevoli Senatori hanno parlato contrariamente, e con un convincimento veramente indomabile.

Essi si sono preoccupati della sorte di coloro nel cui interesse si fosse rogato un pubblico atto. Essi hanno detto: ma qual colpa hanno costoro se un Notaio va girovagando, se si sono a lui affidati quando potevano non conoscere la disposizione della legge, non conoscere insomma veramente la competenza di questo Notaro?

Bisogna badare agli interessi delle parti, e non bisogna essere così recisi da volere che siano nulli gli atti pubblici, rogati da un pubblico funzionario, il quale ricevendo l'atto, poteva attribuirgli la pubblica fede. Ebbene, Signori, tutte queste parole, tutti questi ragionamenti rivelano la lontananza del cuore, ma non possono essere accolti allora quando si tratta di competenze: le competenze sono sempre d'ordine pubblico, sono sempre di ragione pubblica.

Ora, il Notaro, dove ha la competenza, dove ha giurisdizione, dove insomma ha potenza di rogare gli atti pubblici? Nel luogo dove la giurisdizione medesima esercita.

Infatti Clerc, allora quando ha voluto parlare della competenza dei Notari, dice: « un istrumento, perchè sia autentico, è necessario che sia rogato nel luogo dove il Notaro ha la sua giurisdizione; ove sia rogato in luogo diverso dalla sua giurisdizione, l'atto non potrebbe essere autentico ». Ma io domando, perchè poi si preoccupano tanto gli onorevoli contraddittori? Credono essi che il danno che ricevono le parti, sia un danno irreparabile? No, Signori, il danno non è irreparabile. Il Notaro potrà essere punito, potrà andare soggetto ad una multa; ma le parti non perdono i loro diritti, i quali risultano dagli atti rogati dal Notaro incompetente fuori della sua giurisdizione.

Infatti, o Signori, il Codice civile ha preveduto questo caso, mentre dice all'articolo 1345: « L'atto

« pubblico è quello che è stato ricevuto colle richieste « formalità da un Notaio o da altro pubblico Ufficiale, « autorizzato, nel luogo ove l'atto è seguito, ad attribuirgli la pubblica fede ». E poi all'articolo 1316: « L'atto che per incompetenza od incapacità dell'Ufficiale, o per difetto di forma, non ha forza di atto « pubblico, vale come scrittura privata, quando sia « stato sottoscritto dalle parti ».

Quindi mi pare, che non avverrebbe il finimondo nell'ipotesi, che un atto il quale cessa di essere atto autentico e pubblico, diviene una scrittura privata, la quale ha gli stessi effetti, quando è riconosciuta dalle parti. Nè questo si è taciuto nell'articolo 47, perchè precisamente nell'articolo 47, la Commissione si è riferita al Codice civile.

Nel 1° comma dell'articolo 47 è detto:

« L'Atto Notarile è nullo, salvo ciò che è disposto dall'articolo 1316 del Codice civile ».

Per la qual cosa pregherei gli onorevoli oppositori a smettere quella specie di preoccupazione, che naturalmente doveva sorgere nell'animo loro, quando badavano all'interesse delle parti; dappoichè, ammettendo l'articolo come è combinato, noi manterremo la severità della dottrina, in quanto riguarda la competenza, e nello stesso tempo, non verremo a disconoscere l'interesse delle parti.

Senatore Gallotti. Domando la parola per una dichiarazione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallotti. Per provare che non è indomabile la mia opposizione, prendo atto di questa dilucidazione dell'onorevole Senatore Conforti e voterò l'articolo.

Senatore Arrivabene. Ed io seguo l'esempio del Senatore Gallotti.

Presidente. Se non si fanno altre osservazioni, si passerà avanti ai numeri 5 e 6 dell'articolo 47, e si metterà dopo ai voti la soppressione del numero 24, che è segnato nel numero 4.

« 5. Se esso manca della data, o non contiene indicazione del luogo in cui fu ricevuto;

« 6. Se non fu fatta espressa menzione della lettura dell'atto alle parti eseguita in presenza dei testimoni. »

« Fuori di questi casi l'atto notarile non è nullo,

ma il Notaro che contravviene alle disposizioni della legge va soggetto alle pene nella medesima sancite.

Ora, prima di mettere ai voti l'intero articolo 47, metterò ai voti la sottrazione del numero 24 dal numero 4 di questo articolo proposta dal Senatore Chiesi.

Chi approva, che dal numero 4 sia tolto il numero 24 ivi segnato, sorga.

(Non è approvato).

Metto ora ai voti l'intero articolo 47.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Il seguito della discussione avrà luogo lunedì, ed intanto do parte al Senato d'una comunicazione del signor Ministro della Pubblica Istruzione.

« Firenze 11 dicembre 1868.

« Il sottoscritto Ministro della Pubblica Istruzione si pregia invitare la S. V. Ill.ma e cotesto onorevole Corpo cui Ella presiede al solenne funerale in onore di Giocchino Rossini, che avrà luogo nel tempio di Santa Croce lunedì 14 corrente alle ore 11 antimeridiane.

Il Ministro Broglio.

« NB. Se per caso sorgesse la necessità di prorogare il giorno, ne sarà dato pubblico avviso. »

Con questa lettera era stato trasmesso alla presidenza un numero di biglietti d'ingresso al Tempio. Siccome però il loro numero era abbastanza esiguo credendo che dovessero essere distribuiti a tutti i signori Senatori, ne rivolsi opportuna domanda al signor Ministro, il quale mi rispose nei termini seguenti:

« Eccellenza.

« Li onorevoli Senatori saranno ammessi in Santa Croce dalla porta maggiore senza bisogno di verun biglietto. I trenta che furono mandati sono per quelli onorevoli Senatori che ne desiderassero per la famiglia o per gli amici.

« Mi creda con alta stima.

12 dicembre 1868.

Suo devotissimo

Broglio. »

La seduta è sciolta (5 3(4.)